

chè sia subordinato al Superiore, essendo però stata commessa a lui la cura del Collegio, egli dovrà governare, e correggere i Collegiali, e questi ubbidirlo, come a Superiore.

## C A P. IV.

## Del Sagristano.

I. Il Sagristano dovendo maneggiare le cose pertinenti al culto divino, perciò dovrà essere costituito al meno in Sacris, ed esser persona molto circospetta, divota, esemplare, sollecita, ed amante della politezza, a cui la consulta dovrà assegnare un compagno.

II. Al Sagristano si consegneranno nel principio dell' Ufficio tutte le cose della Chiesa, e Sagristia per Inventario, e lui coll' stesso in presenza del Superiore consegnerà, lasciando l' Ufficio al Successore.

III. Averà cura di tenere la Chiesa, e la Sagristia sempre polita e netta, e che l'acqua benedetta si rinovi ogni Sabato.

IV. Terrà gl' Altari sempre ben adornati, facendo però differenza tra giorno e giorno.

V. Attenderà che i vestimenti Sacerdotali, Tovaglie, Corporali, Purificatori, ed altre cose si fatte, siano ben nette, e non sfracciate, e gl'altri paramenti ben tenuti, usandoli, e facendoli posare di quel colore, che i tempi richiedono.

VI. Farà, che le Messe si dicano all' ore debite secondo il Rito della Chiesa, e veda per chi, ed in che Altare si debbano celebrare le Messe d'obbligo, e farle soddisfare, e perchè nella Sagristia non nasca confusione, dovrà tener esposto una tavoletta, nella quale noterà il tempo, e l'ordine delle Messe, assegnando la prima, e l'ultima da Settimana in Settimana a ciascuno de' nostri per giro, ed ogn' uno dovrà esser diligente a celebrare alle sue ore determinate, e quando sentiranno chiamarsi dal Sagristano, faranno solleciti, lasciando ogn' altra applicazione ancorchè fossero occupati nello studio, o in sentir Confessioni.

VII. Sarà anche cura sua, che all' ore debite si suonino le Campane secondo l'uso della nostra Casa.

VIII. Nella Sagristia non facci mai mancare Olie, e nel Tabernacolo Sacramento, il quale sia rinovato ogn' otto giorni, e faccia, che notte, e giorno vi stia sempre il lume acceso.

IX. Scriverà le messe, che vengano alla giornata, e si faranno soddisfare quanto prima, scriverà parimente l' elemosine, che per qualsivoglia occasione verranno date alla Chiesa, ed averà cura di far soddisfare l'obbligo. Il sudetto denaro per Messe, o per elemosine lo consegnerà al Depositario, scrivendolo di suo carattere nel libro, e quando avrà bisogno di Cera, oglio, o altra cosa necessaria la dimanderà al Superiore.

X. Per li nostri Defonti disporrà egli l' Esequie, e farà sua cura di far, che si facciano li suffragi tutti nel modo prescritto, nel Capo 24. della prima Parte.

XI. La Comunione da farsi in Chiesa da nostri la faccia fare separatamente da i forastieri.

XII. Le Sante Reliquie si conserveranno sotto due Chiavi, una dovrà tenerli da esso, e l'altra dal Superiore.

XIII. Non alienarà, nè prestarà, nè riceverà in prestito cosa alcuna senza licenza espressa del Superiore, e con detta licenza facendosi prestar qualche cosa, abbia tutta la cura in conservarla, e restituirla quanto prima.

## C A P. X.

## Dell' Infermiere.

I. Essendo gl' Infermi privi dell' uso del Corpo tanto necessario alla vita umana, e sopra ciò tormentato dalli dolori, che apporta l' Infermità, fa bisogno, che a loro con più sollecitudine, e diligenza, che agl' altri si provveda, e perciò oltre le Regole prescritte nel Cap. 23. della prima Parte, si dovranno osservare le seguenti.

II. Dovrà la Congregazione in eleggere l' Infermiere far scelta d' una persona Ecclesiastica perita, e pratica dell' Infermeria, a cui s' assegnarà per compagno un Fratello Laico, che sia forte di corpo per poter sopportare le fatiche, e vigilie, che tale ministero ricerca, e di animo per soffrire pazientemente, e con carità li fastidj dell' ammalato.

III. L' Infermiere si forzarà essere affido cogl' ammalati, ministrando loro le cose necessarie, secondo l' ordine del Medico, al quale dovrà esser presente ogni volta, che si visiterà; procurerà, che sia netto, e ben accomodato il luogo, i letti, e tutte l' altre cose dell' Infermeria, ed averà cura, che le cose specialmente del mangiare, e medicine le siano apparecchiate bene, e pulitamente, a tempi debiti, e per abbracciare con allegrezza la fatica, potrà ricordarsi delle parole del Salvatore. *Infirmus eram, & visitastis me: Quamdiu fecistis uni ex his fratribus meis minimis mihi fecistis.* (Matth. cap. xxv.)

IV. Faccia studio di sollevare, e consolare l' Infermo non solo colle cose ordinate, o approvate dal Medico, ma anche con parole spirituali, ed allegre, abbia altresì libri, colla lezione de' quali possa sollevarli.

V. Non faccia passare otto giorni senza far Comunicare l' Infermo, ed aggravandosi il morbo, nè dia avviso al Superiore, acciò pria, che perda l' uso di ragione, se le diano tutti i Sacramenti, e deputi quelli, che lo devono aiutare a ben morire.

CAP.

## C A P. VI.

## Del Procuratore.

I. Per i negozj, che ha da trattare il Procuratore, dovrà essere persona molto accorta, prudente, pratica, e confidente.

II. L' ufficio suo è di provvedere la Casa di tutte le cose, che le fanno di bisogno per il vitto umano, ed apparterrà alla sua prudenza di fare la provvista a tempi debiti.

III. Sarà sua cura di apigionare le case, ed altri beni del luogo, ed esigere l' entrate, e crediti, che averà, ed esatto che avrà il denaro, lo dovrà consegnare al Depositario, scrivendolo di suo carattere nel libro dell' esito, ed introito, che si conserverà dal Depositario, e che il Depositario lo scriverà nel libro che conserverà il Procuratore.

IV. Averà un libro, nel quale noterà li stabili, che si affittano, a chi, e quanto, li Censi, Livelli, ed altre simili entrate, e tutto con distinzione.

V. In un' altro libro noterà l' entrata, ed uscita, che si fa ogni giorno a minuto, ed in altro riporterà l' entrata, ed uscita d' ogni mese.

VI. Averà finalmente un altro libro, nel quale noterà gl' ordini, che alla giornata riceverà dal Superiore.

VII. Darà ogni giorno denaro allo Spenditore, e giornalmente esigerà da lui i conti, egli però dovrà darli ogni mese al Superiore, ed al Preposito ogni qualunque volta li dimandasse, per esaminare se sono giusti, se si sono fatte spese superflue, e più del consueto, e di quello, che comporta la Casa, ed il Superiore è tenuto leggerli nella Consulta, acciò li consideri, ed esamini, sappia lo stato della Casa, e vi faccia sotto le dichiarazioni iscritte della retta amministrazioni per mandarlo poi alla Congregazione Generale per essere da suoi Deputati riveduto per poi conservarlo nell' Archivio.

VIII. Abbia il Procuratore continua corrispondenza col Superiore, e senza sua saputa non faccia niente oltre le cose quotidiane solite, e stabilite.

IX. Dovrà soprintendere alle riscossioni, ed alle liti, ma perchè da questa distrazione potrebbe facilmente nascere il torpore nell' osservanza delle Costituzioni, ed ancora rendersi il soggetto odioso appresso i stranieri, per tanto, acciocchè si mantenga nella nostra Congregazione sempre vivo il fervore, e si conservino tutti nella stima, e nel rispetto de' secolari, si potranno commettere le riscossioni a qualche secolare, che dalla Consulta sarà stimato idoneo, e così parimente si potrà dare la cura di conferire in giudizio ad un Procuratore ovvero sollecitatore.

X. Conservarà finalmente con diligenza una delle due chiavi dell' Archivio.

Bull. Rom. Tom. XIV.

## C A P. VII.

## Del Depositario.

I. Il Depositario dovrà tenere un libro d' entrate, ed uscite di quanti denari li vengono nelle mani, notando la quantità, donde vengono, per mano di chi li riceva, ed a che si spendano con le sue giornate, nè pagherà mai partita nè al Procuratore, nè a qualsivoglia altra persona senza mandato fatto dal Segretario, e sottoscritto dal Superiore, ed ogni mese dovrà dare il conto al Superiore in presenza del Vice-Superiore, e del Procuratore, ed il Superiore è tenuto darne ragguglio alla Consulta, acciò sappia lo stato della Casa. E perchè la cosa vadi bene, non sarà lecito ad altri, essendo in Casa il Depositario, ricevere denari per qualsivoglia causa, ma essendo assente, si ricevano dal Superiore, in sua assenza dal Vice-Superiore, e nè pur questo essendo in Casa, si pigliano da quello, che resterà in lor luogo, e subito poi si consegnino a lui.

## C A P. VIII.

## Del Ministro.

I. L' Ufficio del Ministro è primo d' aiutare il Superiore in tutto quello, che farà per comandarli per servizio della Comunità. Intenda dunque il Ministro di non aver facoltà di dispensare, d' immutare, o di fare altra cosa senza ordine de' Superiori. Secondo invigilare sopra l' osservanza delle Regole. Terzo far che gl' Uffiziali Vecchi istruiscino nel loro Ufficio i Successori. Quarto suggerire al Superiore il tempo nel quale si devono mutar l' ore della Comunità secondo i giorni vanno crescendo, o diminuendo, e darne, e farne dare il segno all' ore destinate. Quinto ricordare al Superiore le provisioni da farsi a tempo opportuno. Sesto avvisare al Superiore chi manca nel suo Ufficio, e dovere, Settimo invigilare, che in tutta la Casa, e Collegio si stia con polizia decente, e specialmente ne luoghi, che si vedono da forestieri. Ottavo veder ogni notte se le porte della Casa sono serrate. Non aver cura, che ogni sera si accendino, ed estinguino a suo tempo le lucerne comuni; Che si ferriano, ed aprino le finestre pubbliche; Che si ponga l' acqua nel lava mano, e che si muti la Tovaglia secondo il bisogno. Decimo Ordinare ogni giorno al compratore quello, che dovrà comprare per il Vitto, ed al Cucciniero come debba prepararlo con osservare, se nella Cuccina s' ubbidisce, se si procede con pulizia, se le porzioni si fanno eguali, e se le cose del Refettorio vanno ben ordinate, secondo le Regole prescrivono, ammonendo caritativamente chi mancasse. Undecimo sentire dal Superiore, chi sono quelli, che devono servire, e leggere a Tavola, ed intimare l' ordine acciò si eseguisca.

O 2

CA-

## Del Compratore.

I. Il Compratore dovrà essere diligente in comprare tutto quello, che le farà ordinato per l'uso quotidiano della Comunità, e dovendo andare più lontano per comprar cose migliori, e con risparmio, non sia trascurato di farlo.

II. Sia diligente in notare il denaro, che riceve dal Procuratore, e le cose in che spende, e egli ne dia ogni giorno conto esatto, ed ogni giorno dovrà ricevere l'ordine dal Ministro di quello dovrà comprare il di seguente.

## C A P. X.

## Del Dispensiere.

I. Il Dispensiere dovrà avere buona custodia del Pane, Vino, Oglie, Tovaglie, ed altre cose pertinenti al Vitto, e conservando sotto chiave, e con Polizia, dando ai tempi debiti il necessario per l'uso del comune, e non mai a particolari senza licenza del Superiore. Provederà, che le Tovaglie siano mutate ogni Domenica, nè farà cosa oltre l'ordinario, che non comunichi prima col Superiore. Prima che finiscino le cose comestibili, che conserva, ne dia parte al Superiore, acciò a tempo dia l'ordine per le nove provvisioni.

## C A P. XI.

## Del Refettoriero.

I. L'ufficio del Refettoriero è. Primo attendere alle polizie del Refettorio, e di tutto quello, che in esso serve. Secondo Preparare la Tavola, e sparcchiarla dopo del pranzo, piegando le Tovaglie, e scopando il Refettorio. Terzo mai non far mancare l'acqua per lavare le mani, e Tovaglia netta per nettarle. Quarto ogni Domenica il Dispensiere dia le Tovaglie nette. Quinto mai non far mancare li vasi necessari per il Refettorio, e tenerli sempre netti. Sesto sonare il Campanello ne tempi destinati per la prima, e seconda Tavola, dimandando sempre prima al Cuoco, se tutto è in ordine. Settimo raccogliere con diligenza l'avanzi per ritornarli al Dispensiere, o darli a Poveri, seconda disporrà il Superiore. Ottavo avvisare al Cuoco quanti sono quelli, che mangiano alla prima Tavola, e quanti s'aspettano alla Seconda, acciò non erri nella distribuzione de' Cibi, e perciò quando alcuno digiunerà, e mangierà fuori di Casa il Superiore dopo d'aver data la licenza ne farà avvisato il Refettoriero. Nono tenere un Inventario di tutto quello, che serve al Refettorio per mostrarlo quando le sarà dimandato il conto, e con esso fare la consegna al Superiore in presenza del Vice-Superiore, e del Ministro.

## Del Cuoco.

I. L'Ufficio del Cuoco è. Primo di preparare i Cibi con polizia, usando una special Carità con quelli, che servono agli Infermi. Secondo tener netta, e polita la Cuccina, e quanto ad essa appartiene, ed insistere, che i suoi aiutanti facciano l'istesso. Terzo far in modo, che un quarto d'ora prima dell'ora determinata per il pranzo, e cena sia tutto in ordine. Quarto non Cuccinare, nè preparare, nè permettere a particolari, che cuccinino, o preparino cosa alcuna per uso proprio, o de' altri, e si eccettua solo l'Infermiere per servizio degl' Ammalati. Quinto tenere un Inventario di tutti gl' utensili della Cuccina, e renderne il conto quando le verrà dimandato, e con esso farà la consegna al successore in presenza del Vice-Superiore, e del Ministro. Sesto Averà a cuore la povertà procurando il risparmio in tutte le cose consumando il puro necessario, e conservando gl' avanzi, che dal Refettoriero li faranno consegnati per distribuirli secondo l'ordine del Superiore.

## C A P. XIII.

## Del Portinaro.

Sarà ufficio del Portinaro Primo di tenere una Tabella esposta nella Porteria, nella quale siano scritti i nomi di tutti quelli, che stanno in Casa, ed insistere, acciò ogn'uno, ch'esse tiri il segno, ed avvisare il Superiore di quelli che mancassero, acciò li corregga. Secondo dare l'avviso a quelli, che vengono chiamati, ma se sarà nel tempo che stanno in Orazione, o in Tavola, dovrà aspettare fino al fine, quando il negozio non sia di premura, o la persona, che fa chiamare, non sia di tal condizione, ch'effiga altrimenti, e quando quello, che vien chiamato stasse fuori di Casa prenderà con distinzione l'ambasciata per fargliela nel ritorno. Quando saranno chiamati li Novizi, li Studenti, e li Collegiali, dovrà dare l'avviso al loro Maestro, e Rettore, e nelle loro mani dovrà consegnare le lettere, viglietti, e regali, che loro verranno mandati. Terzo Terrà sempre l'antiporta ferrata, e dentro, e fuori netto. Ogni giorno ferrerà con chiave la porta della Casa nel tempo del riposo, e non l'aprirà, se non dopo la rottura del silenzio. Così parimente dovrà fare la sera verso il tempo dell' Ave Maria, e non aprirla sino alla mattina seguente a giorno chiaro, ed ogni volta, che alcuno dovrà uscire o entrare in tal tempo per causa urgente, per aprire ne dovrà avere licenza dal Superiore. In ferrare la porta, se vedrà nella Tabella, che alcuno non si sia ancor ritirato, ne dovrà dar parte al Superiore, al quale ogni notte prima d'andare a letto dovrà consegnare le chiavi delle porte della Casa.

CAP.

## Dello Svegliatore.

I. Potrà lo Svegliatore andare la sera a letto mezz'ora prima degl' altri, dovrà alzarli la mattina, ed all'ora destinata darà il segno col Campanello andando poi Camera per Camera svegliando, ed accendendo il lume a tutti, e terminata la mezz'ora darà il secondo segno per l'Orazione. Così parimente dovrà fare dopo il pranzo, terminato il tempo del riposo darà il segno all'ora destinata, ed anderà svegliando tutti, e passato un quarto darà il secondo segno.

## C A P. XV.

## Del Bibliotecario.

I. L'Ufficio del Bibliotecario è. Primo tener ben custodita, netta, ed ordinata la libreria, collocando tutti li libri nel suo luogo. Secondo fare l'Indice Alfabetico di tutti i libri proibiti, e conservarli tutti in luogo separato, e sotto chiave, e mai non darli a chi non ha la licenza della Sagra Congregazione. Terzo fare un'altro Indice Alfabetico di tutti i libri non proibiti. Quarto non dare la chiave della Libreria ad alcuno senza espressa licenza del Superiore. Quinto averà un libro, nel quale farà fare alli nostri la ricevuta de' libri, che per ordine del Superiore dovrà loro prestare, cassarla dopo essere stati restituiti, nè presterà libri ad alcuno senza licenza del Superiore, e con tal licenza, dovendosi prestare a forestieri sia diligente a notarli, ed a suo tempo procurare che siano restituiti.

## REGOLE, E COSTITUZIONI

Della Congregazione, e Collegio della Sagra famiglia di Gesù Cristo.

## P A R T E T E R Z A

La quale contiene le Regole, e Costituzioni per lo buon governo, e direzione di tutta l'Opera.

ECcetto i Capitolari, ed il Direttore di spirito nessun altro de' nostri potrà tenere, e leggere, o sentir leggere questa terza Parte delle Regole, e Costituzioni, onde nè il Superiore, nè i Capitolari potranno darla in prestito, nè farle copiare, nè leggere ad alcuno, nè permetteranno, che si sentano leggere, o in qualsivoglia altra maniera pervengano alla notizia d'alcuno, richiedendosi, acciò che alcuno non capitolarle le legga, che la maggior parte dei voti della consulta, concorra in darne espressa licenza, e non essendo ancora le nostre Costituzioni stampate, potrà ogni Capitolare farsi copia di questa terza Parte, promettendo con giuramento d'ivi lasciarla in mano del Superiore qualora ufcisse dalla nostra Congregazione, e Comunità, e questo giura-

mento dovrà altresì farsi, quando poi saranno stampate.

## DEL NOVIZIATO.

## C A P. I.

In chi risiede la facoltà di ricevere i Novizi, ed i Collegiali, e si danno alcuni avvertimenti sopra l'istessa materia.

I. La facoltà ordinaria di ricevere Novizi, e Collegiali risiede nella persona del Superiore, colli suoi Consultori, e la delegata, risiede in qualunque dei nostri Sacerdoti, al quale dal Superiore colla pluralità dei voti della sua consulta sia commessa. Conviene però, che mai non si commetta, che alli soli Superiori, e quelli Superiori, che non averanno tal facoltà avendo persone idonee, che facessero istanza d'essere ammesse, dovranno darne parte al Superiore, e nel mentre, che aspettaranno la risoluzione, se la necessità lo richiedesse, potrebbero trattenerli in casa come Ospiti.

II. Siano tutti avvertiti a non voler mai essere troppo solleciti in procurare, e soggetti colle sollecite esortazioni, ma studiarli più tosto chiamarli col buon esempio d'una vita virtuosa, e veramente Apostolica, dovendo esser persuasi, che quando piacerà al Signore, senza la nostra sollecitudine, e soverchie industrie avremo soggetti assai idonei, e per ciò sarà cura dei Superiori il raffrenare coloro, che in questo particolare si mostrassero diffetosi.

III. S'incarica a tutti i Consultori, ed esaminatori il tenere avanti gl'occhi la sola gloria di Dio, ed il solo bene della Comunità senza lasciarsi muovere dalle preghiere, o dal riflesso delle ricchezze, o della Parentela, o da simile altro men retto motivo, dovendo solamente riflettere all'abilità della persona, che fa l'istanza di essere ammessa, se sia, o non abile, ed idonea per il nostro Istituto, e quando si sentissero muovere da somiglianti disordinati motivi, sano consiglio farebbe il darne parte al Superiore, acciò per questo solo caso sostituiscia un'altro in suo luogo.

IV. E così parimente s'incarica a tutti a non voler ricevere persona alcuna con offesa dei Parenti, e disturbo della Comunità.

## C A P. II.

Degl' Impedimenti, ch'escludano dall'essere ammesso nella Congregazione e nel Collegio.

## §. I.

Degl' Impedimenti più essenziali.

I. Di due sorte sono gl' Impedimenti, alcuni sono essenziali, e gli altri meno essenziali, gl' essenziali sono = Primo l'essere, o esser stato contumace, o procefato, o sospetto in modo di cattiva dottrina, che si possa prudentemente temere poter

ter essere chiamato in giudizio. Questo impedimento però non s'estende in quella persona, che nata ne Paesi d' Infedeli, da Parenti Infedeli anno seguitato l'errore, e poi ravvedute si sono convertite alla nostra Santa Fede = Secondo l'essere infamato di qualche delitto enorme = Terzo l'aver voto di Religione, o l'aver vestito, benchè per un sol giorno l'abito d'altro Istituto, e poi se ne sia spogliato, il che non s'intende quando per evidente infermità, o per altra giusta causa sia accaduto, e poi sia totalmente cessato = Quarto l'essere legato in Matrimonio, essendovi però il consenso della moglie, e gl'altri requisiti richiesti dalla Chiesa cessarebbe l'impedimento = Quinto l'essere schiavo, ma accconsentendo il Padrone non farebbe più impedimento essenziale, ma meno essenziale = Sesto l'aver qualche dignità, Cappellania, o altro qualunque impiego, ch' esige residenza, o cura d'anime, questo impedimento però cessarebbe colla rinuncia = Settimo qualche grave infermità abituale, o tanta stolidezza d'ingegno, che renda affatto inabile la persona per il fine dell'Istituto = Ottavo l'essere nato di matrimonio illegittimo, e dalla legge non legittimato = Nono il non aver animo di permanenza.

II. Questi nove impedimenti sono di tanto peso, che senza un dono di Dio, o altra buona qualità singolare come si dirà qui sotto, nè pure il Superiore con tutta la Congregazione puole dispensarvi, ed ogn'uno di essi rende invalida la recezzione, che perciò devono gl'esaminatori essere tutta vigilanza sì nell'esaminare coloro, che fanno l'istanza, come nell'informe segrete da prendersi prima di proporsi in consulta, per vedere se anno alcuno di detti impedimenti, e quando vi fusse, senza passare più avanti nell'esame dovranno escluderli subito con buone maniere, e s'avverta, che questo esame si deve fare con gran destrezza, e senza dire, che vi sono impedimenti, acciò il desiderio d'essere ammesso non induca a mentire colui, che fa l'istanza; Finito che farà poi l'esame non essendosi trovato alcuno de i sudetti impedimenti, si dovrà dire a colui, che fa l'istanza, che le nostre Costituzioni dichiarano nulla la recezzione di quelli, che avessero un dei sudetti impedimenti, e che per tanto sono obbligati in coscienza svelarli nel caso, che n'avessero alcuno, e tacendo, oltre il peccato, ogni qualunque volta si venisse poi a sapere, farebbe licenziato. Si deve però avvertire, che un esame rigoroso dovrà farsi solamente con persone non ben conosciute, e non già con quelle, che sono ben note. Ed è finalmente da notarsi, che se nella persona, nella quale si trovasse alcuno de i sudetti impedimenti vi si scorgeffe qualche dono di Dio, o altra buona qualità singolare, come per esempio farebbe, una gran Santità conosciuta, o una dottrina rara, non dovrebbe escludersi dagl'esaminatori prima di conferir l'affare col Superiore, e

questo colla consulta, aderendo la pluralità de Voti come anche la pluralità de i Sacerdoti votanti di quella casa, nella quale si avrebbe da ricevere, si potrebbe ammettere, dopo essersi ottenuta la dispensa dal Papa, o dall'Ordinario ne i casi, che dalla legge si richieda.

## S. II.

*Degl' Impedimenti meno essenziali, e dell' altre dimande da farsi.*

I. Dopo, che gl'esaminatori averanno conosciuto non ritrovarsi nella persona, che fa l'istanza alcuno degl' impedimenti enumerati nell' antecedente §, dovranno farle le seguenti dimande. 1. Se ha animo risoluto, e fermo di abbandonare il Mondo. 2. Quali sono li motivi che ha di abbandonare il Mondo, e scriversi in questa nostra Congregazione, o Collegio, e da quali persone ne ha avuto l'impulso. 3. Se il suo ordinario ha difficoltà d'ordinarlo, e quali sono le difficoltà, che le fa. A quanto tempo, che nutrice questi buoni sentimenti. 5. E se ha animo fermo di vivere, e morire in questa Comunità; e soddisfacendo a queste cinque dimande proseguirà l'esame sopra gl'impedimenti, che sieguono meno essenziali.

II. Gl'impedimenti meno essenziali alcuni sono interni, ed altri esterni; gl'interni sono. 1. Il dominio d'alcuna passione, che sembra indomabile. 2. L'abito in qualche peccato senza una gran speranza di emenda. 3. L'intenzione non totalmente retta, e disputata da ogni secondo fine. 4. La notabile incoerenza d'animo. 5. La notabile tepidezza nel servizio di Dio. 6. La divozione indiffereta: questo impedimento però cessarebbe ogni qual volta coll'indifferetezza andasse accoppiata la docilità, ed ubbidienza al Superiore, ed al Direttore di Spirito. 7. L'ignoranza nella scienza, senza una bona disposizione, e volontà d'apprendere. 8. E per ultimo la notabile durezza nel proprio parere.

III. Li difetti sono. 1. L'infermità abituale benchè non grave. 2. La notabile debolezza di complessione. 3. La notabile difformità del Corpo causata dalla natura, o da altra causa estrinseca. 4. L'età meno di 14. e più di 40. anni. 5. L'aver Padre, Madre, e Sorelle povere, che anno bisogno del loro ajuto. 6. E l'essere debitore di denari, e robbe prima di fare la restituzione, o un pacifico agiustamento con i Creditori.

IV. I mentovati impedimenti meno essenziali, benchè di loro natura escludano quelle persone, che desiderano iscriversi in questa nostra Congregazione, e Collegio, ciò non ostante si avverta, che se con alcuno di essi sia altresì accoppiato nella persona, che fa l'istanza alcun dono di Dio, o altra eccellente qualità naturale, che compensi il detto difetto, potrà il Superiore colla sua Consulta dispensarvi, ed ammettere il supplicante.

CAP.

## CAP. III.

*Delle buone qualità, che devono avere le persone per essere ammesse nella Congregazione, e Collegio.*

## §. I.

*Delle buone qualità, che si ricercano in quelli, che devono esser ammessi al Noviziato per ascendere allo Stato Ecclesiastico.*

I. Venendo questa Comunità composta da persone Ecclesiastiche, e fratelli Laici perciò fa bisogno, che qui si parli con distinzione delle qualità tanto interne quanto esterne, che si richiedono nell'uue, e nell'altre per essere accettate al nostro Noviziato, e parlando in primo luogo degl' Ecclesiastici si richiede, che siano adornati di virtù, o che almeno nodriscano un vivo desiderio di acquistarle. Che abbiano fatto i Studj con lode, o che abbiano almeno desiderio, e talento per farli; Che siano di buona indole, di buon giudizio e memoria. Che siano pacifici, discreti, docili, costanti, e forti nelle loro buone risoluzioni, desiderosi di promuovere la gloria, e servizio di Dio, e la salute dell'anime. Che siano di presenza onesta, di buona salute, di buona grazia, nel trattare con i prossimi, e di età fresca.

II. La nobiltà, le ricchezze, ed altri simili doni, benchè trovandosi accoppiati cogl' altri requisiti potrebbero facilitare l'essere ammessi, essi però nè si richiedono ne nostri, nè soli possono esser motivi sufficienti per ammetterli.

## §. II.

*Delle buone qualità, che si ricercano nei Fratelli Laici.*

I. Le buone qualità spettanti all'animo dei Fratelli Laici sono, l'essere di buona coscienza, e ben inclinati alla divozione, ed all'acquisto delle Virtù, in modochè si possa sperare dover riuscire d'edificazione tanto alli domestici, quanto alli forastieri. Inoltre l'essere quieti, pacifici, docili, trattabili, di talento atto a poter servire la Comunità nell'impieghi, ne quali saranno destinati, e per fine contenti di far Ufficio di Marta, senza ambizione di ascendere al Sacerdozio.

II. Le buone qualità spettanti al corpo sono la buona salute, l'età fresca, le forze, per sostenere le fatiche secondo i loro impieghi, e l'essere sperti in qualche arte utile alla Comunità.

III. S'avverte a mai non voler prendere maggior numero de Fratelli Laici, di quello, che esige il preciso bisogno della Comunità, e si sfugga sempre di ricevere persone nobili, o avvezate a studiare, o a vivere delicatamente, o a comandare, come sono gl'Uffiziali di Guerra, a causa, che somiglianti persone non

sogliono riuscire atte alle fatiche, alla vita umile, ed ubbidiente, e nel caso si scorgeffe in loro una speciale chiamata di Dio prima d'ammetterle, se ne dovrebbe fare una lunga, e matura prova.

## CAP. IV.

*De luoghi destinati per il Noviziato, e per il Collegio, e del primo ingresso in essi.*

I. L'appartamento destinato per il Noviziato, e l'altro per il Collegio, benchè stiano nell'istessa nostra casa devano però essere separati da una porta, che sarà sempre serrata, e con chiave a nostri non comune: e nell'appartamento destinato per il Noviziato vi sia in oltre un luogo separato, che servirà per quelli, che dovranno farvi con i loro propri abiti la prima prova.

II. Dopo, che la consulta avrà determinato ricevere il Novizio, o il Collegiale dal Superiore, si dirà loro il giorno, nel quale dovranno venire, con avvertirli, che senza un'evidente legittima causa non venendo nel dì destinato non potrebbero essere ricevuti senza farsi novamente consulta, potendo essere indizio di leggerezza, d'instabilità, o di poco fervore.

III. Giunto, che farà in casa il novello Novizio, si dovrà condurre nel mentovato luogo separato, per far ivi con propri abiti la prima prova, e consegnatolo al Maestro, praticherà solo con quelli, che saranno destinati dal Superiore per osservare i suoi andamenti, e la sua vocazione, ed in tutto questo tempo sele dovrà proibire il praticare con secolari a voce, ovvero in scritto, e senza una precisa evidente necessità il Superiore non dovrà darle il permesso; e dovranno stare in questo luogo almen per dodici, o venti giorni.

IV. Li Collegiali giunti, che saranno in casa, dal Rettor del Collegio saranno subito introdotti nel luogo, ove dimorano gl'altri Collegiali, e conviveranno con essi colli propri abiti, sin tanto che la consulta del Superiore premesso il consiglio, o voto del Rettore, stimarà dar loro la Sottana. Il medemo Rettore li anderà informando delle Regole, li farà fare gl'esercizj spirituali a proporzione dell'età, talento, e complessione d'ogn'uno, e la Confessione generale, e dopo scriverà il lor nome, cognome, patria, ed età, anno, mese, giorno nel libro, che a quest'effetto conserverà appresso di se.

## CAP. V.

*Dell' Esame da farsi nella prima prova de Novizj.*

I. Il primo ordine che dovrà darsi a quei, che aspirando allo Stato Ecclesiastico faranno nel nostro Noviziato la prima prova, sarà la lettura delle Regole comuni della nostra Congregazione, e dopo due, o tre giorni, finito, che averanno di leggerle, se li dovranno fare le seguenti dimande  
1. Se

1. Se anno animo pronto per osservarle. 2. Se tengano qualche opinione singolare, e non ancor ricevuta dalla Chiesa, acciò la depongano, e se in somiglianti casi sono disposti a rimettersi, e seguitare il parere di quelli, a quali dal Superiore saranno rimessi non avvertirli, che se poi non volessero rimettersi, dovrebbero essere licenziati dalla Congregazione. 3. Se vogliono abbracciare, e seguitare nella Teologia la Dottrina del Dottor Angelico S. Tomaso d' Aquino. 4. Se sono determinati ubbidire alli Superiori in tutte quelle cose, che appartengono al nostro Istituto, e vocazione. 5. Se sono disposti ad accettare ogni qualunque penitenza lor venisse imposta da Superiori. 6. Se sono contenti, che si manifesti al Superiore qualunque lor difetto, ed errore, che venisse in notizia d' altri fora del Sigillo Sagramentale della Confessione. 7. Se anno un' animo sincero pronto, e risoluto di servir Dio in tutte le cose, ed in ogni luogo. 8. Se vogliono dar il conto di coscienza al Superiore, o al Direttore di spirito. 9. E finalmente se sono disposti accettare senza replica qualunque ufficio, o impiego, che loro verrà imposto dall' ubbidienza.

II. Dopocchè il Novizio averà sodisfatto a tutte le sudette dimande, se le faranno fare dieci giorni d' Esercizj Spirituali, se pur non li avesse fatti in nostra Casa per consiglio del Superiore, e l'istesso si dice della Confessione generale da farsi, quando non l'avesse fatta antecedentemente con alcuno de i nostri, o quando la prudenza suggerisse altrimenti.

III. A quei che vogliono farsi fratelli laici, dopo esserle state spiegate le Regole, se le faranno le seguenti dimande. 1. Se sono contenti di non attendere alli studj. 2. Di non aspirare al Sacerdozio. 3. Di esercitare nella Comunità l'Ufficio di Marta abbracciando senza replica, e senza lagnarli qualunque ufficio, per vile, abbiotto, e faticoso, che lor venisse imposto dall' Ubbidienza, persuasi di dar così gusto, e piacere a Dio. A questi si dovrà ordinare, che in questo tempo della prima prova, e ne dieci giorni d' esercizj spirituali faticino per qualche tempo ogn' uno secondo la sua abilità.

IV. Terminate, che saranno le sudette cose, dovrà il Superiore radunarsi con i suoi Consultori, e se risolveranno, che s' ammetta, si farà entrare nella Consulta la persona, che fa l'istanza, quando il Superiore dopo di averle dimandato se desidera vivere, e morire in questa Congregazione osservando le Regole, rispondendo di sì, l' esorterà alla perseveranza, ed ordinarà al Segretario, che scriva nel libro il di lui nome, cognome, patria, età, anno, mese, e giorno, e che si è dichiarato pronto d' osservare le Regole, ed il Novizio dovrà sottoscrivere di sua mano, ed i fratelli laici, che non sapranno scrivere faranno il segno della Croce, e dopo di ciò si consegnerà al Maestro dei Novizj, che lo condurrà nell' Oratorio del Novi-

ziato, dove trovandosi tutti li Novizj, dopo una breve orazione, ed abbraccio di tutti, resterà nel Noviziato.

V. Benchè questa prima prova non si esigga dalli Collegiali introducendosi subito nel Collegio nel modo sudetto, se però il Superiore lo stimasse espediente, potrebbe ordinare, che si faccia tutto il detto, che deve farsi da Novizj della Congregazione.

## C A P. VI.

*Del modo da tenersi nell' ammettere, i Novizj in Congregazione, ed i Collegiali alli Voti.*

I. Terminato, che sarà il primo semestre dovrà il Superiore far Consulta, e sentita la relazione del Maestro de Novizj, interogherà gl' altri Novizj intorno la Conversazione, e costumi di quello, che ha finito i sei Mesi: dopo si prenderanno li Voti per deliberare se si debba licenziare, o vero farle proseguire l'anno del Noviziato, e nel caso, che fusse Sacerdote, e si fosse conosciuto assodato nello spirito, ed adornato d' altri boni requisiti, il Superiore colla pluralità de voti della Consulta potrebbe dispensare all' altri sei Mesi di Noviziato, ed ammetterlo nella Congregazione finito che sarà l'anno del Noviziato; il Superiore dovrà nuovamente radunare li Consultori, e prendere nuovamente li sudetti informi, e Voti, e colla pluralità dei voti della sua Consulta risolverà se si debba ricevere, o differire la recezione, o vero licenziarlo, e se la risposta sarà che si riceva, il Superiore destinerà la giornata, nella quale il Maestro de Novizj lo condurrà in Chiesa, ove alla presenza di tutta la Comunità lo riceverà in Congregazione, e lo darà sotto la cura del Maestro di spirito de' Studenti, se pur non fosse in Sacris, ed avesse con lode terminato i studj, e si conoscesse dalla Consulta essere assodato nello spirito, in qual caso lo potrebbe subito ammettere con i Sacerdoti, come dovrà farsi sempre con i fratelli laici, perchè questi non devono studiare, ma faticare per la Comunità. E finalmente il Segretario del Superiore lo iscriverà nel libro, e faranno tenuti di vivere secondo le Nostre Regole, e Costituzioni, nè potranno partire senza legitima causa, nè prima d' averne ottenuta la licenza dal Superiore, e sua Consulta, e chi partisse senza la detta causa, e licenza, non potrà mai più esservi ammesso.

II. Con i Collegiali si userà l'istesso metodo, avvertendoli solo, che l' Informo dovrà prendersi dal Rettore, e da Collegiali, e non già dalli Novizj, e loro Maestro, e siccome i Novizj, passeranno nello studentato, questi restaranno nello stesso Collegio sotto la cura del Rettore.

CAP.

## C A P. VII.

*Dell' espulsione dalla Congregazione, e dal Collegio.*

## §. I.

*Delle cause per le quali si deve mandar via, ed appresso chi vifede tal facoltà.*

I. Essendosi fin' ora detto non convenire, che tutti si ricevano in questa nostra Congregazione e Collegio, ma solo quelli, che averanno le debite qualità per conseguire il fine del nostro Istituto, così parimente è necessario, che si mandino via quelli, ch' essendo stati ricevuti, in processo di tempo non si ritrovassero tali, e da questa legge nè pure il Superiore è esente; è vero però che con cause più gravi si devono mandar via li ricevuti, che non riceverli da principio, e maggior causa si richiede per licenziar uno, che un' altro, dovendosi considerare li stati, e qualità delle persone, e le cause più o meno aggravanti, che le assistono; Quindi è, che con minor causa dovrà licenziarsi un Novizio, ed un Collegiale, che ancora non ha fatto i Voti, che un' altro, che sarà stato ricevuto nella Congregazione, o nel Collegio, ed avrà fatto i Voti. Così con maggior difficoltà e causa si dovrà licenziar uno, che per molti anni vi averà perseverato, o averà meglio servito, o fatto più bene, o vero sarà ornato di maggior virtù, e doni di Dio, con i quali potrà più giovare alla nostra Comunità, e compensare al difetto, che un' altro, che non sia tanto meritevole.

II. E venendo alle cause, per le quali si puole licenziare, che per altro tutte devono essere ragionevoli, e giuste, queste alcune possono essere con colpa, ed altre senza colpa. Quelle con colpa sono. I. Se la loro vita risultasse in disonore di Dio, e della Comunità. II. Se si giudicasse, che colla lor vita possano apportar danno, come per esempio, se fussero inquieti, con disturbo degl' altri. III. Se con parole, e con fatti inducessero altri al male, o a discordia. IV. Se machinassero alcun male contro dei Superiori, o contro la Comunità, quando il tollerare tal sorte di persone non solo non sarebbe atto di carità, ma più tosto non aver Carità verso il bene commune: ma nel caso, che si dovesse licenziare alcuno, non tanto per la gravità della colpa, quanto per rimuovere agl' altri l'occasione, se questo avesse dell' abilità, ed altri buoni requisiti, colli quali potesse servire, si potrebbe rimuovere l'occasione con mandarlo in altra Casa. V. E benchè non dasseto scandalo per peccare in occulto, pure si per l'offesa, che si fa a Dio, come per il pericolo, in cui si suppone, che sia la sua fama, nel caso, che non si sperasse l'emenda; nè pure si dovrebbe tollerare, e questo tanto più, quanto più il reato è grave. VI. Quando non volessero vivere sotto l' Ubbidienza, e come

Bull. Rom. Tom. XIV.

commanda la Regola, e se questo non si deve tollerare nei Congregati, molto meno dovrà tollerarsi nei Novizj, ed in quei Collegiali, che ancora non avessero fatti i Voti, il che s'intende dopo d' essersi usate le prudenti diligenze per farlo emendare, se pure il bene della Comunità in qualche caso non esigesse subito la risoluzione, e queste fra l'altre sono le cause con colpa, per le quali si puole licenziare.

III. Le cause senza colpa sono: Primo Se costasse d'aver taciuto nell'esame alcuno degli impedimenti più essenziali, riferiti nel Capo 2. §. 1. di questa terza Parte, in qual caso si dovrebbero senz'altro licenziare; Ma se costasse d'aver taciuto alcuno degli impedimenti meno essenziali descritti nel Secondo §. del Capo citato, o vero avessero taciuto qualche altra cosa nell'esame, in questi casi benchè si potrebbero con giustizia licenziare, tanto non ostante si lascia alla prudenza del Superiore, e della sua Consulta: II. Se mostrasse l'esperienza, che fossero impotenti a sostenere le fatiche, che porta seco l'osservanza della Regola, o inetti ad ogni esercizio della Comunità, sia per causa d' infermità, o per debolezza di corpo, o per stupidità di mente, o per altra qualunque causa, purchè non accadesse tutto questo alli Novizj, dopo d'essere stati ammessi nella Congregazione, ed alli Collegiali dopo di aver fatto i Voti, se pure prima di essere ricevuti, non avessero avuto le dette infermità, in qual caso liberamente si potrebbe licenziare, e tanto più se fossero stati ammessi colla condizione di farsi l'esperienza.

IV. Si deve notare, che se bene in questa Comunità non si dovrebbe tollerare chi venisse convinto di qualche colpa grave, contraria alla Virtù della Castità, pure, se ciò accadesse (del che il Signore ci liberi per sua bontà) nella persona di qualche Collegiale, non si dovrebbe subito procedere all'espulsione dal Collegio, essendo costoro giovani stretti colli Voti descritti, onde debbano procurare i Superiori a tutto Uomo di correggerli, e non abbandonarli senza guida a loro capriccio, e libertà, ed useranno quelle penitenze, che giudicheranno proporzionate al fallo, e si pongano i Superiori avanti gl'occhi, che questo è un delitto gravissimo, e che non si può abbastanza dire, quanto sia contrario alla nostra vocazione, onde infiammino il loro zelo, e pongano in opera penitenze severe, e tali, che facciano avveduti i Collegiali delinquenti della gravità del lor fallo con segregarli (se così stimaranno) da compagni, rinchiuderli in carcere &c. e questo farà ben rigore, ma utilissimo, e necessario, anzi sarà un' usar gran pietà verso i Rei, i quali così castigati coll' aiuto di Dio, e concepiranno terrore, e procureranno l'emenda; che se poi lor fallo tale fosse, che per sua frequenza facesse giudicare incorreggibile il Collegiale delinquente, allora si dichiarerà costui inabile al Sacerdozio, e se alla consulta così parerà,

P

an-

anche si licenzi affatto, avendo in queste, e nelle altre giuste, e ragionevoli cause la facoltà di sciogliere i loro Voti.

V. Finalmente si dichiara, che la potestà di mandar via dalla Congregazione, e dal Collegio risiede in quegli stessi, ne quali risiede la potestà di ricevere, cioè nel Superiore colla sua consulta, ma la potestà di mandar via il Superiore risiede nella Congregazione dei Sacerdoti votanti, e si richiede almeno due terze parti de Voti.

## S. II.

*Cose da osservarsi prima di mandar via, e dopo essersi mandato via qualche soggetto.*

I. Acciò in materia di tanto rilievo non si manchi nella prudenza, e nella Carità, quindi s'incarrica alli consultori a voler esaminare assai maturamente: se le cause, che s'allegano sono, o non sono vere, e di tanto peso, che richiedono si licenzi, o comportano altro rimedio, e comportandolo si dovrà usare specialmente quello dell'esercizio spirituali, ed acciò non siano tirati da passione corrotta, devono procedere coll'occhio in Dio, e nel bene commune, e risolvendo di licenziare, quando la causa è pubblica si potrà apertamente allegare, acciò tanto li domestici, quanto gli estranei intendano, che la Congregazione non manda via alcuno senza causa, ma quando la causa fusse segreta, si dovrà colorire in modo, che non causi infamia a quello, che si manda via, e neppure si creda, che la Congregazione manda via alcuno senza giustissima causa. Con buone parole si dovrà persuadere quello, che si licenzia, che la Congregazione non puol far altrimenti, si dovrà aiutare coll'Orazione, e colli consigli, acciò fuora possa attendere a far del bene, e si ajuti anche con altro, se l'effiggesse la Carità: Avvertendo, che nel mentre si tratta l'espulsione non devano li Superiori impiegarli in pubblici uffizj, ma più tosto trattenerli in Casa.

II. Nel partire, che faranno si dia loro tutta la lor robba, e benchè non se le debba restituire quello, che volontariamente avessero donato, ancorchè esistesse, per il bene però della pace, per l'edificazione del pubblico, o per altro giusto motivo, potrebbero restituirgliene parte, o tutto, facendosi però sempre restituire le Regole, e le Costituzioni benchè stiate suffero trascriette da essi.

## DELL'ELEZIONE DEGLI'UFFIZIALI.

## CAP VII.

*Dell'elezione, Uffizio, ed autorità del Superiore.*

I. Il Superiore farà il capo della Congregazione, e del Collegio. Egli dovrà

convocare le Congregazioni da farsi, e specialmente quelle, nelle quali dovranno farsi i nuovi Uffiziali, che omninamente dovrà convocarle ogni tre anni, e proponendo in esse gl'affari da trattarsi, avendo egli la Cura di far adempire quanto in esse farà per stabilirsi, ed in fine avrà nelle sue mani tutto il governo. Dovrà però avere i suoi Consultori coll'obbligo di congregarli ogni quindici giorni, ed altre volte a suo arbitrio, occorrendo il bisogno, quantunque egli non avesse che consultare, dovendo sentire quello, che occorresse ad essi, e senza la maggior parte de i voti di detta Consulta non potrà far cosa alcuna, che spetti al governo universale della Congregazione, o del Collegio, nè potrà eleggere, e rimuovere gl'Uffiziali, nè punire li Consultori, nè far altro, che in varj luoghi di queste Regole, e Costituzioni si è espresso, esser necessaria la maggior parte de i Voti della Consulta. E benchè sia egli il Capo di tutto il corpo, dovrà con tutto il corpo essere soggetto ed ubbidiente all'Ordinarj de i luoghi.

II. Dopo l'anno 1750. nessuno si elegga per Superiore, che non abbia vissuto dieci anni in Congregazione, dopo l'anno del Noviziato, ed esercitato l'uffizio di Consultore, e che non abbia finito 40. anni d'età.

III. Gl'Elettori del Superiore presentemente faranno tutti i Sacerdoti Congregati, che anno finito l'anno di Noviziato e dopo l'anno 1750. faranno solo quelli Sacerdoti, che dopo l'anno del Noviziato averanno vissuto almen dieci anni in Congregazione, e faranno presenti, e radunati nelle Congregazioni, non potendo gl'assenti dare il voto.

IV. Il Superiore, e tutti gl'altri Uffiziali dureranno tre anni nell'uffizio, e per essere confirmati vi bisogneranno due terzi de voti.

V. Tutti della Congregazione e del Collegio dovranno ubbidire al Superiore nel modo, che diffusamente s'è detto nel Cap. VII. ed VIII. della prima Parte, e terminato l'Uffizio, resterà senza alcuna espulsione, e ritornerà al suo luogo secondo l'anzianità.

VI. Dovrà il Superiore usar quella cura in governare, che si conviene ad un diligente Padre di Famiglia, e tratterà tutti con paterna carità, e da veri Fratelli, servando al possibile egualità, schivando di mostrarsi in qualche modo parziale, procedendo però con discrezione, e prudenza, secondo li bisogni di ciascheduno.

VII. Mai farà cosa nuova, ed inusitata senza l'assenso de i Consultori.

VIII. Abbia ogni cura a far osservare ad unguem le Regole, e Costituzioni, avendo special riguardo alle cose essenziali, e sia egli il primo ad osservarle, perchè agl'altri sia di stimolo, e di esempio.

IX. Usi ogni vigilanza a vedere come li Novizi, e li Collegiali fanno frutto, e cerchi, che a ciò vi si attenda con ogni diligenza, essendo negozio, che tanto importa.

X. Sia

X. Sia affabile, ed amorevole con tutti, usando parte dolci, e piacevoli, guardandosi da ogni forte de ingiurie, e ritrovando errori, li corregga con parole gravi dando poi le penitenze secondo le Regole prescrivano; userà però prudenza, giacchè non tutti bisogna correggere nello stesso modo, poichè ad altri meglio giovano le lusinghe, altri anno bisogno di minaccie, e molti anche di riprensione, e castighi, e però userà diligenza di conoscere, e poi accomodarli all'inclinazioni d'ogn'uno.

XI. Si sforzi essere sempre presente, ed il primo all'Orazioni, alle Conferenze, ed agl'altri Esercizj di Comunità dovendo operare come un'accorto Capitano, che volendo efficacemente animare i suoi Soldati alla Battaglia si mette lui il primo nel fatto d'Armi.

XII. Abbia cura, che delle cose necessarie alla Casa ne stia sempre provvista, facendo comprare quel che fa di bisogno a tempo debito, perchè poi non sia costretta comprarle più caro, e di condizione inferiore.

XIII. La facoltà di fare i contratti ed Istrumenti risiede nel Superiore, però nei casi di molto rilievo, deve sentire il parere de suoi Consultori, e resistendo la maggior parte, non deve operare. Per far però affitti di stabili, e vendite de i loro frutti, o altri consimili Istrumenti di cose di poco rilievo, e che non passano la somma di scudi trenta, il Superiore puol farli indipendente dalla sua Consulta, bastando il parere del solo Procuratore.

XIV. Si proibisce al Superiore di spendere di propria autorità più di cinque scudi il mese sopra le spese ordinarie per il mantenimento della Casa, onde se gl'occorresse di dover fare spese di maggior somma, fino a venti scudi il mese, dovrà proporlo a suoi Consultori, e per somma maggiore dovrà proporlo nella Congregazione di tutti i Sacerdoti votanti della Casa, e risolvere colla maggior parte de voti.

XV. Il nuovo Superiore, coll'assistenza del Vice-Superiore, riceva la consegna dal Superiore passato, osservando attentamente se esistono tutte le suppellettili, ed ogn'altro mobile notato nell'Inventario del giorno, che prese il possesso, e le fu fatta la consegna dal precedente Superiore fino al giorno presente, ed esamini la causa, per la quale si trovassero mancanti, ed è tenuto farne in scritto la ricevuta nel detto libro d'Inventario, che dovrà consegnarsi nell'Archivio.

XVI. Il tempo dell'elezione sarà la terza Domenica dopo Pasqua di Resurrezione quando ogni tre anni si celebrerà la Congregazione da intimarsi dal Superiore, e nel caso di sua morte dovrà intimarsi dal Vice-Superiore.

XVII. Nell'elezione del nuovo Superiore presiederà l'antico e nel caso di sua morte, presiederà il Vice-Superiore, e chi presiederà dovrà decidere nel caso di parità di voti col secondo Voto, che a questo effetto se le concede.

*Bull. Rom. Tom. XIV.*

XVIII. La prima cosa che dovrà farsi sarà di dire il *Veni Creator Spiritus* &c. colla solita Orazione *ante Congregationem* il che s'osservarà in ogni altra Congregazione, che dovrà farsi: Di poi si leggerà tutto questo Capo attendendo ogn'uno a quanto vi si prescrive. Di poi quello che presiede farà una diligente esortazione, che nell'elezione del Superiore, e degli altri Uffiziali si proceda con vero zelo di Dio, e della Congregazione.

XIX. Nell'elezione del Superiore ogni votante porrà il suo voto in scritto nella Bustola, che sarà portata in giro da due Sacerdoti a questo effetto eletti dalli Consultori, ed a vista degli medemi due Sacerdoti, il Segretario l'estraerà dalla Bustola, e li leggerà ad alta voce, notando il numero di essi, e quello resterà eletto Superiore, il quale n'avrà più della metà, e nel caso di parità di voti, deciderà il Vice-Superiore col secondo voto, che a questo effetto se le concede, coll'avvertenza, che non farà lecito ad alcuno dar la voce per la sua persona, e lo stesso s'intenda proibito in tutte l'elezioni degl'altri Uffiziali, e perciò se la sudetta parità di voti cadesse sopra la persona del Vice-Superiore, e sopra altra persona, deciderà il secondo Consultore, e se quest'altra persona fosse il secondo Consultore, deciderà il terzo Consultore, e potendosi dare il caso, che nel primo scrutinio il Superiore non restasse eletto, si potrà ripetere fino alla decima volta, e se nè pure restasse eletto, si dovrà votare sopra le due sole persone, che nell'antecedenti scrutini averanno avuto maggior numero di votie se nè pure succedesse l'elezione, si ripeterà due altre volte lo scrutinio sopra l'istesse due persone, e potendosi dare il caso, che nè pure restasse eletto, allora si dovrà fare il compromesso, eleggendosi cinque de votanti, acciò questi cinque colli loro voti, uno almeno più della metà elegghino per Superiore, uno dei sudetti due. Acciò l'elezione de mentovati cinque elettori resti fatta subito, ogni votante darà il suo voto ad uno de votanti presenti, quelli restaranno eletti, che averanno maggior numero di voti. Sia per esempio, due averanno avuto sette voti, due altri sei, uno quattro, altri chi tre, chi due, e chi uno; or li due primi che anno avuto sei, e l'altro, che ne ha avuti quattro faranno li cinque Elettori, e gl'altri, che ne anno avuti tre, due, ed uno, restaranno esclusi.

XX. Nell'eleggere il Superiore, ed ogn'altro Uffiziale, dovranno li Votanti considerare assai bene, che oltre il comando di questa Regola, lo stesso debito naturale della giustizia esige, che si dia il voto a quella persona, che in coscienza, ed avanti Dio stimano essere più degna, e più abile al buon governo, ed il Superiore, dopo di essere stato eletto, dovrà colla sua vita, ed operare dimostrarli tale, e sopra tutto dovrà aver sempre avanti gl'occhi il detto di S. Paolo = *In omnibus te ipsum prae exemplum bonorum operum* = Sia divoto